

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA
DELLA FUNZIONE FONDAMENTALE:
SERVIZI IN MATERIA STATISTICA
MEDIANTE COSTITUZIONE DI UN UFFICIO COMUNE**

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE presso la sede di San Damiano al Colle con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Bosnasco in persona del Sindaco *pro tempore* Flavio Vercesi, domiciliato per la sua carica in Bosnasco, via Groppallo n. 19 presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 33 del 27.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di Montù Beccaria in persona del Sindaco *pro tempore* Amedeo Pietro Quaroni, domiciliato per la sua carica in Montù Beccaria, piazza Umberto I n. 10 presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 36 del 25.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

Il Comune di San Damiano al Colle in persona del Sindaco *pro tempore* Cesarino Giuliano Vercesi, domiciliato per la sua carica in San Damiano al Colle, via Roma n. 4 presso la sede municipale, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 33 del 25.11.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

PREMESSO

- che il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, stabilisce, all'art. 30, che gli enti locali possono stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati e che le stesse debbono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- che la recente normativa, in tema di gestione obbligatoria associata di funzioni fondamentali, ha introdotto un'innovativa disciplina in materia e, precisamente, l'articolo 14, commi 25 e seguenti, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, e s.m.i., in base al quale i Comuni, con popolazione fino a 10.000 abitanti, devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali;
- che la Regione Lombardia con legge n. 22/2011 ha stabilito i limiti demografici in deroga alla legge nazionale, confermati da ultimo dalla circolare regionale n. 8 del 22.10.2014 pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 43 del 24.10.2014;
- che i Comuni di Bosnasco, Montù Beccaria e San Damiano al Colle hanno ritenuto di gestire in forma associata mediante convenzione la funzione fondamentale in materia di servizi di statistica e che sono rispettati i limiti demografici di cui alla vigente normativa regionale;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si istituisce l'ufficio comune per l'esercizio associato della funzione "servizi in materia statistica", di cui all'art. 14 comma 27 lettera l bis del DL 78/2010 e s.m.i.

2. L'assetto normativo disciplinante la funzione è il seguente:

a) L'articolo 9 della legge 9 luglio 1926 n.1162, che ha istituito l'Istituto Centrale di Statistica, e prescrive l'obbligo per le amministrazioni locali di collaborare con tale istituto e di eseguire particolari indagini per suo conto.

b) Il comma 2° dell'articolo 1 della legge 16 novembre 1939 n.1823, che individua l'Ufficio Comunale di Statistica come organo periferico dell'ISTAT.

c) Il D.lgs 6 settembre 1989 n.322, che inserisce l'Ufficio Comunale di Statistica nel Sistema Statistico Nazionale.

d) La Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).

e) La Direttiva n.2/Comstat del 15 ottobre 1991 (Comitato di indirizzo e Coordinamento dell'informazione statistica).

f) Gli articoli 12 e 14 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, che individuano gli uffici di statistica per il collegamento con l'operatività dei sistemi informativo-statistici nell'esercizio dei compiti conoscitivi ed informativi degli enti locali.

3. L'ufficio comune di statistica svolge i seguenti compiti:

a) promuove e realizza la rilevazione, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici nell'ambito del programma statistico nazionale;

b) fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale, anche in forma individuale ma non nominativa ai fini della successiva elaborazione statistica;

c) collabora con le altre amministrazioni per l'esecuzione delle rilevazioni previste dal programma statistico nazionale;

d) contribuisce alla promozione e allo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi (art.6, D.Lgs n. 322/1989);

e) attua e gestisce l'interconnessione ed il collegamento dei sistemi informativi statistici con il Sistema statistico nazionale, secondo le direttive emanate dal Comitato di indirizzo e coordinamento

dell'informazione statistica (per Sistema informativo statistico s'intende quella parte del sistema informativo nella quale le informazioni assumono connotazione statistica);

f) accerta le violazioni nei confronti di coloro che, richiesti di dati e notizie per rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, non li forniscano o li forniscano scientemente errati, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, secondo la procedura prevista dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 322/1989 (art. 1, Direttiva n.1/Comstat del 15 ottobre 1991).

L'ufficio di statistica, per l'espletamento dei suoi compiti ed, in particolare, per l'attuazione delle rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si può avvalere dell'opera di altri uffici del Comune, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni statistiche, quali, l'acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione. In ogni caso, l'ufficio di statistica è responsabile dell'acquisizione, della tutela, della elaborazione e della trasmissione dei dati, nonché del rispetto dei tempi e delle modalità previste per le singole fasi delle rilevazioni. Nel caso in cui queste ultime siano state affidate, in tutto o in parte, ad altri uffici del comune, impartisce loro le istruzioni necessarie e dispone gli opportuni controlli, al fine di verificare l'attendibilità e la completezza dei dati, in relazione alle fonti dalle quali sono stati acquisiti. L'ufficio di statistica, nelle fasi istruttorie dei provvedimenti in cui si faccia uso di dati statistici, esprime un parere tecnico che deve essere richiesto da parte degli organi e degli uffici cui compete l'adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 2 - Enti partecipanti alla gestione associata

1. Gli enti che aderiscono alla convenzione sono:
 - il Comune di San Damiano al Colle
 - il Comune di Montù Beccaria
 - il Comune di Bosnasco
2. L'ufficio comune è costituito presso il Comune di San Damiano al Colle ed opera sulle sedi di tutti gli enti aderenti.
3. Per il suo funzionamento l'ufficio comune risponde esclusivamente dal punto di vista del riferimento finanziario al Comune di San Damiano al Colle (ente referente).

Art. 3 - Finalità

1. Le finalità correlate al conseguimento di obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia sono :
 - a. il miglioramento complessivo dei servizi all'utenza nel territorio degli enti associati,
 - b. il potenziamento delle opportunità in favore dei cittadini residenti;
 - c. un sempre maggiore interscambio di informazioni tra i Comuni stessi e con i soggetti esterni;
 - d. la ricerca di economie di scala nella gestione;
 - e. lo sviluppo di una cultura organizzativa comune tra le organizzazioni degli enti aderenti, al fine di favorire la successiva evoluzione verso modelli associativi più avanzati;

f. la progressiva ricerca di omogeneizzazione dei procedimenti amministrativi e delle procedure operative interne, nonché dei sistemi ICT di supporto.

Art. 4 - Funzioni, attività e servizi svolti dall'ufficio comune e procedimenti amministrativi di competenza

1. Nel quadro delle funzioni e dei servizi associati, l'Ufficio comune opera con funzioni amministrative decisorie per conto dei singoli enti aderenti. Pertanto, il responsabile dell'ufficio stesso opera in qualità di responsabile di servizio negli enti aderenti alla presente convenzione, sulla base degli indirizzi, dei programmi di attività definiti dai rispettivi organi di governo, ovvero degli obiettivi da questi fissati.

2. Il responsabile dell'ufficio comune risponde dell'erogazione dei servizi e dell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza, assumendo la gestione del personale, dei contratti, dei procedimenti di accesso alle prestazioni, dei procedimenti autorizzatori, dell'attività di controllo, nonché di tutti gli interventi afferenti alle materie di competenza indispensabili per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi fissati.

3. Le attribuzioni dell'ufficio comune sono quelle rientranti per materia nella funzione fondamentale oggetto della presente convenzione.

CAPO II - FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO COMUNE

Art. 5 - Regole di organizzazione e funzionamento dell'ufficio comune

1. Il Regolamento di organizzazione dell'Ufficio comune è approvato dai competenti organi consiliari dei singoli enti.

2. Il Regolamento di organizzazione disciplina, in conformità con i criteri generali stabiliti dalla Convenzione, l'assetto dell'Ufficio comune, l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi, i sistemi e le figure di coordinamento, l'esercizio delle funzioni dirigenziali, le linee procedurali di gestione del personale.

3. Alla normativa contenuta nel Regolamento dovranno adeguarsi le altre disposizioni regolamentari degli enti aderenti, relativamente alle materie organizzative.

4. L'organizzazione dell'Ufficio comune può:

- articolarsi in strutture operative aggregate secondo criteri di omogeneità
- mantenersi unitaria, anche per singole funzioni gestite in modo associato, con assegnazione di responsabilità gestionali.

CAPO III - RAPPORTI TRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 6 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata triennale dal 1° dicembre 2014
2. Ogni modifica o integrazione che si rendesse necessaria prima della scadenza viene approvata con apposita deliberazione degli organi consiliari degli Enti stipulanti.
3. La convenzione è rinnovabile mediante atto espresso di ciascun ente associato.

Art. 7 - Strumenti di consultazione tra i contraenti; funzioni di indirizzo sull'ufficio comune

1. La gestione associata opera nell'interesse di tutti gli enti partecipanti e di tutti i cittadini degli enti interessati.
2. Il documento programmatico fondamentale per la gestione associata è il Piano annuale di attività.
3. Il Piano annuale di attività contiene:
 - a. i costi di funzionamento della gestione associata
 - b. gli interventi e le attività da attuare
 - c. le priorità degli interventi e delle attività.
4. E' istituita la Conferenza dei Sindaci sottoscrittori della presente convenzione, inizialmente presieduta dal Sindaco del Comune di San Damiano al Colle. I Sindaci possono delegare un proprio rappresentante a partecipare alla Conferenza.
5. La presidenza ha durata annuale per rotazione dei rappresentanti degli enti aderenti.
6. Alla Conferenza sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a. indirizzo e coordinamento sull'organizzazione e sullo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione;
 - b. regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti per lo svolgimento della gestione associata oggetto della presente convenzione, compreso l'utilizzo di eventuali contributi concessi a titolo di incentivo alla gestione associata dalla Regione e dallo Stato;
 - c. interpretazione del presente atto associativo e risoluzione concordata delle controversie;
 - d. deliberazione del piano annuale delle attività di gestione da svolgere, con la quantificazione delle necessarie risorse finanziarie;
 - e. approvazione del rendiconto di gestione;
 - f. controllo dell'andamento della gestione associata, monitoraggio dei risultati e verifica dell'adeguatezza delle risorse disponibili per l'apprestamento dei servizi e lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, disponendo, ove necessario, in merito alle opportune azioni correttive.

7. La Conferenza si riunisce su convocazione del Presidente. Le sedute della Conferenza sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti presenti.

8. Alla Conferenza possono essere invitati a partecipare il responsabile dell'ufficio comune, i Segretari Comunali, i dipendenti degli enti associati e altri soggetti ritenuti utili per assumere le decisioni di merito.

9. I rappresentanti degli enti aderenti, nell'esercizio della gestione associata, attuano strumenti di coinvolgimento decisionale dei rispettivi Giunte e Consigli nel rispetto delle competenze tipiche dei predetti organi di governo.

Art. 8 - Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari, garanzie

1. Per l'attuazione della presente convenzione è prevista la quantificazione degli oneri di funzionamento, relativamente al personale ed alle dotazioni strumentali utilizzate dall'Ufficio comune. Gli Enti stipulanti contribuiscono alle spese di funzionamento (generali, di personale e per attrezzature), previo accordo in ordine all'ammontare da definirsi in sede di Conferenza dei Sindaci.

2. In corrispondenza con l'elaborazione dei bilanci preventivi la Conferenza approva il piano annuale di attività, contenente il relativo piano economico-finanziario.

3. Il piano una volta approvato viene trasmesso agli enti associati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio annuale, secondo i criteri di riparto stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci. In assenza di diverse indicazioni da parte della Conferenza dei Sindaci i criteri di attribuzione sono quantificati in proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre di ciascun anno.

4. Eventuali variazioni del piano economico finanziario sono approvate dalla Conferenza dei Sindaci.

5. Sulla scorta del suddetto documento programmatico, l'Ente referente annualmente stanziava nel proprio bilancio di previsione la spesa corrente e/o di investimento concernente le strutture organizzative convenzionate, fatta salva la suddivisione della stessa secondo i criteri di riparto di cui al comma 3. Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei rispettivi bilanci e a sostenere direttamente le spese del proprio personale impegnato, compreso lavoro straordinario e salario accessorio.

6. L'eventuale contributo regionale a sostegno delle forme associative è attribuito al Comune referente che ne cura l'impiego (previa concertazione con gli enti aderenti sull'utilizzo) e la rendicontazione. L'eventuale quota residua di tale contributo a seguito di rendicontazione annuale è ridistribuita tra gli enti aderenti in misura proporzionale all'entità demografica, a compensazione delle spese generali sostenute dagli enti per la gestione associata.

Art. 9 - Dotazione di personale

1. Gli Enti stipulanti mettono a disposizione i propri dipendenti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati oggetto della presente convenzione.

2. L'eventuale assunzione di personale ulteriore, se già prevista nei piani di fabbisogno del personale da parte degli enti, è effettuata nel rispetto dei limiti sulle assunzioni e dell'obiettivo di contenimento della spesa di personale.

Art. 10 – Sedi operative

1. La sede operativa centrale della gestione associata è la sede dell'ufficio comune;
2. Sedi operative decentrate sono previste presso i singoli enti aderenti.

Art. 11 - Recesso, scioglimento del vincolo convenzionale

1. Gli Enti stipulanti convengono che, prima della scadenza stabilita all'articolo 6, ciascuno degli Enti stipulanti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse, fatte salve le obbligazioni in essere, sempre che il recesso non determini condizione di mancato conseguimento dei livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, così come previste dal Decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 31bis dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito con legge 122/2010.

2. In caso di recesso unilaterale il recedente deve dare comunicazione di preavviso agli altri Enti mediante PEC. La decorrenza del recesso opera decorsi almeno 30 gg dal ricevimento da parte degli altri enti della suddetta comunicazione. Entro tale termine il Comune recedente deve formalizzare il recesso con deliberazione di Consiglio Comunale e gli altri enti, sempre entro il medesimo termine e sempre con deliberazione di Consiglio Comunale, devono prendere atto del recesso unilaterale, determinando la risoluzione della convenzione ovvero il suo mantenimento a compagine modificata.

3. La risoluzione della convenzione, con conseguente cessazione delle obbligazioni da essa derivanti, può avvenire anche nei seguenti casi:


- a. per intervenuto accordo, formalizzato con deliberazioni degli organi consiliari di tutti gli enti stipulanti;
- b. nel caso in cui tutti gli Enti stipulanti costituiscano tra loro, o con altri, una Unione di Comuni per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione. In tal caso la risoluzione della convenzione ha effetto dall'avvio della gestione operativa dell'ente, come da deliberazione degli organi competenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI


Art. 12 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla Convenzione potranno essere apportate dagli organi consiliari soltanto con atti aventi la medesima natura della presente.

Il Sindaco di Bosnasco – Flavio, Vercesi



Il Sindaco di Montù Beccaria – Amedeo Pietro Quaroni



Il Sindaco di San Damiano al Colle – Cesarino Giuliano Vercesi

